



COMUNE DI CONA

(Città Metropolitana di Venezia)



Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273
Web: www.comune.cona.ve.it
PEC: comune.cona@pec.it

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 8 del 19/04/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Aprile alle ore 19:36 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	NOMINATIVO	P	A
1	AGGIO ALESSANDRO	P	
2	MONTECCHIO FRANCESCA	P	
3	NALIN SANTE	P	
4	LAZZAROTTO GIORGIO	P	
5	STURARO GINA BARBARA	P	
6	BISCA DINO	P	
7	FONTOLAN TOMAS		AG
8	BATTISTINI DARIO		AG
9	FONTOLAN FRANCESCO		AG
10	NECCHIO FRANCO	P	
11	BOTTIN ANTONIO	P	

Presenti: 8 - Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: MONTECCHIO FRANCESCA, NALIN SANTE, BOTTIN ANTONIO
IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Ennio Callegari, assiste alla seduta.

IL SINDACO Alessandro Aggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco – presidente riferisce:

L'obiettivo della tariffazione puntuale è semplice: pagare in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e gettati nella spazzatura. La tariffa puntuale è questo: un prezzo che nasce dal sistema di calcolo dei rifiuti prodotti dal singolo cittadino, o meglio dalla singola utenza (domestica e non domestica), che consente di determinare una tariffa proporzionale, almeno in parte, alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti. Una tariffa figlia quindi di una gestione rifiuti, che si prefigge di calcolare, il reale volume e peso dei singoli svuotamenti dell'utenza.

Un approccio che si contrappone al sistema fino ad ora utilizzato che basa il calcolo su una presunzione di conferimento di rifiuti, siamo lontani quindi dal metodo che si basava ad esempio sul criterio dei metri quadrati dell'immobile di residenza, perché nel nostro caso, l'utente paga per quanto rifiuto indifferenziato produce: quindi meno rifiuti indifferenziati produce, meno spende. Un modo per ridurre i costi ambientali ed economici e al tempo stesso rendere più equa una tassa che sino ad oggi si è basata esclusivamente sulle dimensioni dell'immobile e il numero di utenti, penalizzando molte famiglie a basso reddito.

Ecco quindi la sfida: chi sa ridurre i rifiuti indifferenziati paga una bolletta più leggera. Un sistema equo perché ottiene una partecipazione diretta dei cittadini premiando i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non riciclabili. La tariffa è equa e trasparente e la verifica del comportamento virtuoso è resa possibile dalla misurazione attraverso un sistema di lettura elettronico.

I principali vantaggi che si possono raggiungere grazie alla tariffa puntuale si possono così riassumere:

- *rispettare gli obiettivi indicati dall'Unione Europea (ad esempio l'obiettivo del 1 riciclo degli imballaggi del 65% entro il 2035 e così via ...);*
- *aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti a livello locale (con una sensibile riduzione dei costi di smaltimento);*
- *migliorare la qualità dei materiali differenziati a livello locale (ad esempio incrementare i corrispettivi Conai grazie alle maggiori quantità e qualità dei materiali recuperati);*
- *ridurre sempre più la quantità di rifiuti prodotti pro-capite;*
- *contare su un calcolo obiettivo dei costi del servizio di raccolta rifiuti, evitando tariffe non eque;*
- *introdurre un meccanismo di "premiabilità": il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, riduce la produzione di rifiuto indifferenziato;*
- *consentire un migliore monitoraggio del servizio offerto dal gestore o dall'ente locale;*
- *migliorare l'ambiente grazie alla riduzione dell'inquinamento prodotto dallo smaltimento e grazie all'uso dei bidoncini controllare il problema del randagismo dovuto alla rottura dei sacchi;*
- *le attività economiche possono detrarre dai costi l'iva calcolata sulle bollette;*
- *modificare le scelte di consumo: nei territori che scelgono la tariffa puntuale, la grande, media e piccola distribuzione hanno cominciato a mettere in commercio prodotti con minor presenza di imballaggi superflui (ad es. latte con vuoto a rendere e prodotti alla spina) per assecondare l'interesse dei propri clienti a produrre meno rifiuti.*

La tariffazione puntuale prevede di associare la singola utenza, corrispondente ad esempio ad un nucleo familiare, al rifiuto indifferenziato che produce e di misurarlo introducendo una tariffa in parte calcolata in base alla reale produzione di rifiuto conferito da quell'utente. Fermo restando la

possibilità di misurare anche altre frazioni di rifiuto, ivi compresi i conferimenti presso i centri di raccolta comunali.

Questo tipo di tariffa, in genere, si compone di una parte fissa e di una variabile: la prima, fissa, è calcolata in base alla superficie dell'immobile per le utenze non domestiche e in base al numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e finanzia le spese non legate alla produzione dei rifiuti, come lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini, la gestione delle stazioni ecologiche, la pulizia degli spazi pubblici, gli investimenti in opere pubbliche. La seconda, variabile, è direttamente dipendente dai rifiuti prodotti dall'utenza e copre i costi di raccolta e smaltimento. Viene misurata la cosiddetta "soglia annua minima di conferimento" che varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. Vi è poi una quota variabile aggiuntiva che viene applicata solo quando si conferiscono più rifiuti indifferenziati rispetto a quelli previsti nella quota variabile minima.

Un a serie di interrogativi troveranno risposta nella formulazione del Piano Tariffario Tarip (ad es. quanti saranno gli svuotamenti minimi che verranno conteggiati comunque nella bolletta, come sarà ripartita la tariffa rifiuti per le utenze aggregate (condomini e altre utenze che condividono i contenitori), come saranno gestiti gli immobili non abitati o con utilizzo occasionale, eventuali agevolazioni per le famiglie anziani o disabili);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

.PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte avente natura patrimoniale (IMU) e una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con deliberazione di C.C. n. 11 del 08/04/2014 è stato approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
- che la disciplina della TARI trova organica collocazione all'interno del citato Regolamento IUC e più precisamente in riferimento al capitolo "D" "Regolamento componente TARI (Tassa sui Rifiuti)" dall'art.1.D all'art. 29.D;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2017 questo Ente ha approvato lo Statuto e aderito ai Patti parasociali di VERITAS S.p.A., approvando nel contempo la Convenzione tra gli Enti Locali soci per la gestione integrata dei rifiuti urbani in house;
 - il comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, come previsto anche dalla previgente normativa in materia di Tares, stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- lo stesso comma 668 prevede altresì che "La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19.07.2021 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO, è stato approvato il nuovo Regolamento;
- tale Regolamento si caratterizza per la raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dall'utenza

domestica e non domestica, utilizzando contenitori del rifiuto secco non riciclabile e verde/ramaglie ove prodotto, muniti di sistema di registrazione di ogni svuotamento (transponder) e, quindi, della volumetria di rifiuti prodotta. Tale sistema di misurazione per le utenze non domestiche è utilizzato anche per altre tipologie di rifiuto assimilato prodotte;

RICHIAMATE:

la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, articoli 3 e 5;

la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche "l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente" (art. 9, comma 2, punti g e h);

la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016, con la quale è stato altresì disposto di approvare l'allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino al termine del mese di giugno del 2038;

la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 25 maggio 2016, che ha disposto di indirizzare l'affidamento del servizio rifiuti nel Comune di Cona al gestore VERITAS S.p.A. che già prestava, in via diretta o tramite proprie controllate, la gestione del servizio rifiuti nella quasi totalità dei Comuni del Bacino (44 su 45), previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti posti dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento motivato di affidamento;

DATO ATTO che :

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.12.2016 il Comune di Cona ha deciso di acquistare dalla Società VERITAS S.p.A. di Venezia un pacchetto costituito da n. 10 (dieci) azioni per un ammontare complessivo di € 850,00 costituenti il capitale sociale di parte pubblica;

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2017 questo Ente ha approvato lo Statuto e aderito ai Patti parasociali di VERITAS S.p.A., approvando nel contempo la Convenzione tra gli Enti Locali soci per la gestione integrata dei rifiuti urbani in house;

VISTA la deliberazione n. 7 del 26.07.2018 del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" avente ad oggetto "Allineamento della scadenza del servizio rifiuti nel Comune di Cona: approvazione della relazione ex comma 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 per l'affidamento in house a VERITAS S.p.A.", con la quale:

- è stata approvata la Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 che, coerentemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 25.05.2016 e seguenti, definisce e motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a VERITAS S.p.A. del servizio rifiuti urbani del Comune di Cona;
- si è approvato l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house al 2038;
- si è approvato lo schema di contratto di servizio che disciplinerà i rapporti tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale di Cona e il gestore VERITAS S.p.A., per l'esecuzione dei servizi;
- è stato dato mandato al Comitato di Bacino dell'approvazione di eventuali future modifiche al contratto di servizio su istanza delle parti, ove sia salvaguardato il pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dall'approvata Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012, fermo restando che eventuali modifiche al contratto di servizio atte ad incidere sui criteri e disposizioni previsti dalla Relazione ex art. 34 dovranno essere sottoposti all'Assemblea di Bacino, che si riserverà di valutarli anche in base al quadro normativo per allora vigente;
- è stato autorizzato il Comitato di Bacino ad accogliere con propria deliberazione le eventuali

istanze di modifica avanzate dalle controparti del contratto di servizio, ove da esso ritenute condivisibili e comunque nel pieno rispetto dei predetti criteri e disposizioni previsti dall'approvata Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012;

APPURATO CHE

a) il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (“Consiglio di Bacino”), costituito con Convenzione intercomunale ai sensi dell’art- 30 del TUEL da tutti i Comuni del Bacino rifiuti Venezia, esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni di organizzazione ed affidamento del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di sua competenza;

b) il Comune di Cona (“Comune”) fa parte del Bacino rifiuti Venezia ed è altresì socio di Veritas S.p.A. sulla quale esercita il controllo analogo congiuntamente con gli altri Comuni soci della medesima;

c) Veritas S.p.A. (“Veritas” o “Gestore”) è società in house interamente controllata da tutti i Comuni della Città Metropolitana di Venezia e da alcuni Comuni della provincia di Treviso, che presta in ampia prevalenza servizi pubblici locali per conto degli Enti soci, tra cui in particolare il servizio di gestione del ciclo rifiuti;

d) con deliberazione dell’Assemblea di Bacino è stata confermata la scelta del modello in house providing e l’allineamento della scadenza dell’affidamento a Veritas S.p.A. del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona, già previsto dalle Deliberazioni n. 3 del 25.05.2016 e seguenti, con decorrenza dalla data di esecutività della delibera per la durata di circa 20 anni fino al 26/06/2038, approvando altresì lo schema di Contratto di Servizio da sottoscrivere tra le parti e la Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 con la quale:

- si è dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in via diretta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
- si sono definiti i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando che non sono previste compensazioni economiche a carico dell'Ente affidante in quanto il finanziamento dei costi del servizio è posto integralmente a carico dell'utenza, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni a fasce meritevoli di utenti a carico del proprio bilancio;
- si è recepita integralmente la valutazione del Direttore, formalizzata con la sua determina n. 22 del 17/07/2018. anche sulla base degli esiti della Relazione dell'advisor indipendente Sintesi Srl, sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza e qualità del servizio ex art. 192 del D.Lgs. 50/2017;

TENUTO CONTO CHE

Il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 (regolamento per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico), ha stabilito che il costo per ogni svuotamento fosse espresso in euro/kg anziché in euro/litro, ma **ciò che può far variare l'importo della bolletta è il numero degli svuotamenti realmente effettuati**, esattamente come accadeva prima di questa introduzione normativa;

CONSIDERATO che:

- si prevede, con il regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della

TARI applicata sino al 31/12/2021;

- a seguito dell'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Veritas s.p.a., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune;
- la tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento approvato con il presente provvedimento è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base alla deliberazione dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) 31/10/2019, n. 443;

VISTI:

- l'art. 7 e l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", i quali attribuiscono ai Comuni potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, prevedendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi:
 - 15: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
 - 15-ter: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” ;

VISTA la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti” nella parte in cui prevede che: - l’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell’introdurre il comma 15-ter nell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni – ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 – possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È il caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell’ambito di applicazione dell’obbligo di invio di cui al comma 15 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria;

RITENUTO conseguentemente necessario istituire, con apposito regolamento, la tariffa puntuale con natura corrispettiva, a totale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica;

VISTO che a tale scopo è stato predisposto l’allegato “Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti” composto da n. 40 articoli, che viene allegato sub **lett. A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

Ritenuto di anche lo Schema di convenzione per il compostaggio domestico (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che la presente deliberazione dovrà essere inviata, secondo la normativa vigente, per la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze;

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 446/97 “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” che ha attribuito ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera a) ed f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO il d.lgs.446 del 15/12/1997;

VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DATO ATTO pertanto che il nuovo testo regolamentare risulta allegato alla presente proposta;

Tutto ciò premesso e considerato;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bottin e Necchio),

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di istituire, a partire dall'1.1.2022, la Tariffa Puntuale sui rifiuti con natura di corrispettivo, denominata TARIP, in sostituzione della Tassa sui rifiuti denominata TARI avente natura di tributo;
3. di approvare il "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP" composto da n. 40 articoli, che viene allegato sub lett. A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
4. di approvare lo schema di convenzione per il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani e la riduzione della tariffa di gestione rifiuti (allegato B);
5. di dare atto che:
 - la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Veritas S.p.a, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
 - oltre all'invio al gestore dell'ultimo ruolo Tari aggiornato, dovrà essere istituito un opportuno flusso informativo tra l'Anagrafe del Comune e Gestione Ambiente, finalizzato a mettere in condizione il gestore di effettuare in modo corretto e puntuale tutte le attività, di aggiornamento inserimento e variazione delle utenze, propedeutiche all'emissione della Tariffa rifiuti corrispettiva.
 - a partire dal 1/1/2022 cessa l'efficacia della parte 4^a del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 08/04/2014, limitatamente alla componente TARI (tributo) disciplinato, a partire dall'articolo 1.D e sino all'articolo 29.D.
 - Le ulteriori disposizioni del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" in contrasto con il presente "Regolamento tariffa a corrispettivo TARIP" si intendono implicitamente abrogate;
6. Di inviare, secondo la normativa vigente, la presente deliberazione, per la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Bottin e Necchio) dichiara la presente proposta di

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE SUI RIFIUTI.
----------	--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Alessandro Aggio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott. Ennio Callegari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CONA

(Città Metropolitana di Venezia)



Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273
Web: www.comune.cona.ve.it
PEC: comune.cona@pec.it

Parere sulla proposta di Delibera n° 4 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tariffa Puntuale sui Rifiuti”

Verbale n° 20 del 28/3/2022

Il sottoscritto, Dott. Tiziano D’Angelo, Revisore dei Conti del Comune di Cona, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 13 maggio 2021 per il triennio 2021-2024, esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto e il relativo Regolamento Comunale che disciplina l’applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP)

Visti gli allegati “Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti” composto da n. 40 articoli (Allegato A) e lo Schema di convenzione per il compostaggio domestico (Allegato B);

Premesso che:

- il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte avente natura patrimoniale (IMU) e una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, come previsto anche dalla previgente normativa in materia di Tares, stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- lo stesso comma 668 prevede altresì che “La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19.07.2021 avente ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO”, è stato approvato il nuovo Regolamento, che si caratterizza per la raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dall’utenza domestica e non domestica, utilizzando contenitori del rifiuto secco non riciclabile e verde/ramaglie ove prodotto, muniti di sistema di registrazione di ogni svuotamento (transponder) e, quindi, della volumetria di rifiuti prodotta. Tale sistema di misurazione per le utenze non domestiche è utilizzato anche per altre tipologie di rifiuto assimilato prodotte;
- il regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI applicata sino al 31/12/2021;
- a seguito dell’istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Veritas s.p.a., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune;
- la tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base alla deliberazione dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) 31/10/2019, n. 443;

Tenuto conto che il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 (regolamento per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico), ha stabilito che il costo per ogni svuotamento fosse espresso in euro/kg anziché in euro/litro, ma ciò che può far variare l’importo della bolletta è il numero degli svuotamenti realmente effettuati, esattamente come accadeva prima di questa introduzione normativa;

Preso atto del parere favorevole espresso dal competente responsabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

Visti:

- l’art. 7 e l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”;

- l’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296;
- l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi 15 e 15-ter;

ESPRIME

ai sensi dell’art. 239, commi 1, lett. b), e 1-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.

Parere favorevole alla proposta di delibera e conseguentemente al Regolamento Comunale che disciplina l’applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP).

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, li 28 marzo 2022

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Tiziano D’Angelo